

Quali avvocati, quanti avvocati?

CARLO CITTERIO, ANTONIO ROSA

1. *Costituzione, cittadini, giudici*: le esigenze proprie di ciascuna di queste tre “fonti” sono convergenti nell’aspettativa di un’avvocatura libera, competente e preparata, deontologicamente corretta, particolarmente attenta ai “diritti deboli” ed ai nuovi diritti e quindi promotrice del loro riconoscimento giurisdizionale, capace di rappresentare nel modo più esaustivo in ogni circostanza del procedimento il punto di vista e le peculiarità del caso che sono a favore della parte rappresentata traducendoli nelle richieste tempestive e pertinenti alla singola fase.

La *Costituzione*: anche l’avvocatura — come la magistratura — è soggetto collettivo che trova nella Carta fondamentale la propria legittimazione formale (artt. 3, 24.1 e 2, 111.1 e 2): l’inviolabilità del diritto di difesa ed il contraddittorio come metodo tendenziale per giungere alla decisione di ogni processo sono principi specifici che presuppongono le corrispondenti necessarie prerogative, di libertà e autonomia, non in una prospettiva o dimensione solo corporativa bensì in funzione responsabile del ruolo da svolgere e dell’interesse collettivo alla tutela efficace di quei valori individuali. E — ancora come per la magistratura — questa legittimazione formale di rango costituzionale si conserva e consolida in concreto solo se è accompagnata dalla legittimazione sostanziale che risiede nell’apprezzamento dei cittadini, dell’intera collettività anche istituzionale, per il modo in cui il ruolo è concretamente vissuto rispetto alle aspettative riposte nella funzione.

I *cittadini*: la tutela dei propri diritti — specialmente se “deboli”, e nel rispetto di quelli altrui — ed anche la difesa rispetto alla rivendicazione del diritto dell’altro, o della collettività, quali componenti essenziali della qualità della società in cui si vive, presuppongono la mediazione necessaria del tecnico. Una mediazione non solo e non necessariamente “procedimentale”, ma che è, innanzitutto, la valutazione del caso secondo le norme e l’esperienza giudiziaria con l’individuazione della via più

adeguata per raggiungere in tempi ragionevoli il miglior risultato in concreto possibile e, poi, la messa a disposizione di capacità tecnica e professionalità complessiva idonee al suo perseguimento, per una rigorosa pretesa di rispetto dei diritti riconosciuti nell'osservanza delle regole. Con i grandi temi connessi del "costo", individuale e collettivo, del ricorso alla giustizia — per il riconoscimento del proprio diritto o dei limiti della propria responsabilità — e del dovere di garantire a tutti una difesa (anche, nel penale, ai presunti o già evidenti autori di condotte efferate), assicurando sempre un'assistenza tecnicamente efficace. Temi, questi, dove singolare e significativa è la convergenza di autonomi obblighi dello Stato e della classe forense; per quest'ultima tanto più laddove gli automatismi nell'individuazione del professionista quale specifico "avvocato" del singolo cittadino (si pensi all'attuale sistema per la nomina del difensore d'ufficio, gestito in via tendenzialmente autonoma dall'avvocatura) pongono in definitiva le medesime conseguenti pretese di oggettiva adeguatezza professionale proprie del principio del giudice *naturale*: così come se il giudice "mi è dato" lo Stato deve garantirmi che sia un giudice capace, quando mi è dato l'avvocato Stato e classe forense mi debbono garantire la sua adeguatezza (altra, significativa, analogia sistematica, strutturale, tra le due professioni).

Il *giudice*: l'interlocuzione con difensori preparati e motivati è la migliore preconditione per la decisione più congrua al caso e per la stessa crescita professionale del magistrato. Nel settore *civile*, per la prevalenza dell'iniziativa della parte ed i conseguenti limitati poteri d'ufficio del giudicante ciò significa innanzitutto confronto con difensori che impostino subito la causa — quando non possa essere evitata con ragionevole soddisfazione di risultato per l'assistito — in termini giuridicamente corretti e pertinenti alla singola vicenda, introducendo tempestivamente le prove coerenti, e stringendo con il pronto esercizio del contraddittorio le difese della controparte, con un'adeguatezza "in rito" del contenuto della richiesta rispetto alle problematiche giuridiche della vicenda che agevola la definizione in tempi ragionevoli. Nel settore *penale*, la completa prospettazione delle peculiarità del caso favorevoli al proprio assistito, veicolate in richieste tempestive e specifiche che impongano il puntuale tempestivo confronto motivazionale, aiuta il giudice a dare subito una sentenza "giusta" e quindi più credibile, riducendo la necessità di ricorrere — per ragioni riconducibili ad effettiva tutela di diritti (tale non è l'aspettativa della prescrizione del reato, intesa come aspirazione ad una

decisione in rito anziché nel merito) — alle varie fasi incidentali, o di impugnazione, o proprie dell'esecuzione. Si pensi ad esempio al tema, mai affrontato in modo approfondito, della soddisfazione già nella fase penale di giuste pretese della persona danneggiata, pressoché impossibile senza una tempestiva intelligente ed esaustiva attivazione del suo patrocinio, purtroppo tutt'altro che frequente nella prassi, per un'apparente insofferenza, incapacità, rinuncia preventiva a sintetizzare ed adeguare le competenze professionali e le iniziative procedimentali necessarie o opportune (con un rinvio "alla sede civile" troppo spesso già annunciato nella costituzione di parte civile e sovente del tutto ingiustificato).

Dunque, la *qualità dell'avvocatura* è sollecitata contemporaneamente dalle esigenze della Costituzione, dei cittadini, dei giudici, e ad esse risponde.

2. La Corte costituzionale ha poi insegnato da tempo che l'efficienza della giurisdizione è uno dei principi costituzionali in materia di giustizia.

Senza l'apporto convinto di un'avvocatura di qualità non può esistere alcuna efficienza della giurisdizione, intesa non in un malinteso approccio "muscolarquantitativo", ma come perseguimento tempestivo — quindi, nell'accezione del termine che predica la Costituzione, in tempi ragionevoli — di risultati del singolo caso conformi all'applicazione delle regole vivificate dalla funzione di tutela di valori ed interessi realmente riconducibili alla Carta costituzionale.

Ovviamente, nessuno può pensare ad un'avvocatura "collaboratrice di giustizia"; pronta, in altri termini, a rinunciare all'esercizio di riconosciuti diritti processuali per non approfittare delle disfunzioni del sistema giustizia: l'esercizio di tutte le facoltà procedimentali che l'ordinamento riconosce è, sempre, concretizzazione della libertà di scelte difensive per definizione legittime. Pensiamo alle eccezioni di nullità afferenti le notificazioni: qui, ad esempio, è il legislatore che deve assumersi la responsabilità, che gli è propria, di una razionalizzazione rispettosa dell'equilibrio effettivo tra i diritti e gli oneri elementari del singolo cittadino interessato al procedimento, con l'apprestamento di sistemi responsabili interni al mondo organizzativo della giustizia, fermi restando i compiti specifici di una meditata giurisprudenza cui ben potrebbe concorrere — nella necessaria selezione dei valori effettivamente tutelati dalle forme — la stessa avvocatura. Emblematica in proposito è la recente sentenza del 16.7.2009 in *proc. Aprea*, con cui le *Sezioni unite penali* della Corte di cassazione hanno affermato che l'omesso avviso ad uno dei due

difensori dell'imputato è soggetto a deduzione immediata da parte del codifensore presente, anche quando in udienza sia assente l'imputato: sullo sfondo si staglia il tema centrale, oltre che della professionalità, della deontologia forense nei rapporti tra codifensori, e tra questi e il comune assistito (tutt'altro che eccezionale è l'assistere in udienza a veri e propri "incontri apparentemente occasionali" tra legali formalmente codifensori del medesimo imputato).

Sempre stimolante è sul punto l'altrettanto grande tema dell'abuso del diritto, anche procedimentale: si pensi, ad esempio, al ricorso per cassazione consapevolmente inammissibile proposto solo per allontanare il giudicato, attualmente formalmente consentito dal sistema, ma che, sempre formalmente, attesta una "inadeguatezza professionale" che potrebbe legittimare una sospensione dall'iscrizione all'albo speciale dopo un certo numero di inammissibilità dichiarate su propri ricorsi.

Il concorso alla creazione delle condizioni, di fatto e giuridiche, per la spedita trattazione dei procedimenti civili e la tempestiva esauriente valutazione delle peculiarità delle cause penali è tuttavia sicuramente tra le responsabilità specifiche di un'avvocatura che voglia essere credibile, in un sistema complessivamente credibile.

3. È quesito palesemente retorico il domandarsi se le dimensioni numeriche della classe forense nel nostro Paese influiscano sull'adeguatezza concreta dell'avvocatura a rispondere alle concorrenti esigenze della Costituzione, dei cittadini, dei giudici, contribuendo da protagonista paritario e consapevole alla 'giusta' efficienza della giurisdizione. È evidente, infatti e ad esempio, che oltre quarantamila avvocati abilitati alla difesa davanti alla Corte di cassazione, a fronte dei 93 avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori francesi (*Servizio studi del Senato, Disegni di legge in materia di professione forense, febbraio 2009 n. 99, p. 28*), certamente contribuiscono a determinare numeri di decisioni della nostra Corte suprema riconosciutamente incompatibili con le funzioni nomofilattica e di controllo di legittimità che le competono e che i cittadini attendono (nel 2008 le statistiche ufficiali indicano definiti 33.928 procedimenti civili con provvedimento pubblicato, e 48.424 procedimenti penali, da circa 300 magistrati in media effettivamente presenti), nonché atti di ricorso spesso tecnicamente inadeguati (e non esclusivamente nel richiamato caso patologico del solo intento di allontanare il giudicato).

Tre, fra gli altri, i nodi essenziali del problema: la qualità della capacità, formazione, adeguatezza professionale del singolo avvocato; il concorso nel determinare le dimensioni del contenzioso e la resistenza a interventi normativi di razionalizzazione; i limiti di saturazione del 'mercato' della domanda fisiologica di assistenza giudiziaria.

Il recente esito della fase degli scritti nell'esame di concorso per l'accesso in magistratura (con l'ammissione agli orali di un numero di concorrenti pari a circa il 60% dei posti banditi, in un contesto di partecipazione di migliaia di aspiranti e di organici sofferenti oltre la fisiologia) costituisce l'ultima clamorosa conferma dell'inadeguatezza degli attuali studi universitari ad assicurare un tempestivo ed efficace ingresso nel mondo del lavoro giudiziario, realtà nota e colpevolmente non affrontata, riscontrata dalle esperienze di partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense, che sperimentano da tempo la sempre maggior rarità delle eccellenze di preparazione: pur dopo anni di studi universitari e di pratica forense.

La strada dell'aggiornamento costante e documentato, risolutamente intrapresa dalle istituzioni dell'avvocatura, è importante. Ma rimangono integre le esigenze di rigore nella valutazione della deontologia e della capacità professionale in atto. Per la prima, la soluzione dell'istruttoria disciplinare distrettuale contenuta nella proposta del CNF di modifica dell'ordinamento forense (<http://cnf.ipsoa.it/comuni/immpdf.jsp?file=230/2302.pdf&m=1>) è certo efficace per ridurre i noti difetti dell'auto-governo: ad essa potrebbe aggiungersi la partecipazione di "laici" alla fase del giudizio (come avviene per i magistrati). Per la seconda, è davvero mero esercizio dialettico invocare una selezione ricondotta alla legge del mercato: basti riflettere sul fatto che già i tempi lunghi dei processi per sé non consentono trasparenti e significative verifiche tempestive dei risultati dell'azione del singolo professionista.

L'esplosione dei numeri anche distrettuali degli iscritti agli albi forensi (pur depurati da coloro che concretamente non svolgono la professione) si traduce in fenomeni non molti anni fa ignoti: la perdita della conoscenza reciproca — tra avvocati e giudici ma soprattutto tra avvocati — forma prima del "controllo" di qualità e deontologia; il compimento della pratica forense presso neoavvocati; comunque il depotenziamento della funzione formativa della pratica forense; la ricerca necessaria di una propria clientela in un contesto di offerta professionale inflazionata, per ottenere redditi individuali dignitosi.

Ancora, alcune soluzioni date alla sacrosanta realizzazione del principio costituzionale del patrocinio per i non abbienti, insieme con una normazione incoerente e frammentaria in materia di retribuzione della difesa d'ufficio (anche per taluni discutibili orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, francamente poco attente agli aspetti sistematici della peculiare materia), hanno prodotto fenomeni diffusi di prassi che hanno fatto parlare, non sempre a torto, di *cassa integrazione* per gli avvocati, o di concorso pubblico ad assicurare il reddito individuale dignitoso del singolo professionista in un mercato libero appunto inflazionato. Ed è in proposito estremamente negativo che il legislatore abbia tolto la competenza di verifica delle parcelle, in tali circostanze, da parte degli Ordini, momento invece potenzialmente efficacissimo per verifiche autonome e responsabilizzanti (sul punto sia consentito il rinvio a <http://www.ilcaso.it/privacy/Citterio.pdf>).

Sono temi delicati, sui quali occorrerebbe una rivisitazione seria, non *contro* qualcuno ma *insieme*, perché possa raggiungersi la sintesi dei diversi valori di cui la politica, e ciascuna esperienza professionale, è custode. La soluzione del *numero chiuso*, da alcuni invocata, costituirebbe un rimedio solo suggestivo, sancendo la conservazione dell'esistente (tutt'altro che appagante in termini di adeguatezza professionale diffusa) e impedendo ingiustificatamente l'accesso a giovani preparati e idonei.

A tale sintesi l'avvocatura deve dare l'apporto principale. È però indispensabile la sua capacità di superare per prima difficoltà ed incrostazioni corporative che il numero degli iscritti comprensibilmente determina: una posizione limpida e coraggiosa di aperto ed insistito sostegno alla revisione della geografia giudiziaria italiana sarebbe un segno inequivoco, idoneo tra l'altro a stanare omissioni governative palesemente incoerenti.

CARLO CITTERIO

Consigliere della Corte di Cassazione

1. Quello che pensa la gente: gli avvocati sono troppi...

Un'informazione tratta dal rapporto Censis del 2006 evidenzia che il 71% degli intervistati ritiene che gli avvocati italiani siano troppi. Malgrado questo non si è approntata alcuna seria "soluzione" al problema,

anzi è stato comodo trasformare il praticantato e la professione forense in una sorta di "ammortizzatore sociale".

Ridurre il protezionismo nelle professioni e promuovere la concorrenza, questa la ricetta proposta dal presidente dell'Antitrust, dr. Antonio Catricalà, il quale non esita a dichiarare che nelle professioni l'apertura al mercato è ancora scarsa ed i limiti all'accesso sono eccessivi.

Eppure basta leggere le cifre che seguono per comprendere l'infondatezza di queste affermazioni.

Il fenomeno della crescita incontrollata ed ingestibile dei propri iscritti è divenuto patologico solo per alcune professioni.

I rapporti della Confprofessioni evidenziano come tra il 1999 e il 2002, le professioni che hanno registrato la maggiore crescita sono state: avvocati (+58,2%), architetti (+25,2%), psicologi (+21,6%), assistenti sociali (+14,8%), ingegneri (+14%) e consulenti del lavoro (+10,1%).

Nello stesso periodo altre professioni del settore legale registravano crescite di gran lunga inferiori e fisiologiche; cito i Commercialisti 5,9% ed i Notai 3,9%.

Ora se si dice e si scrive che l'avvocatura è una casta, nella quale è molto difficile o impossibile entrare, si deve concludere che da tempo la "casta" abbia smarrito i suoi "custodi".

2. I numeri italiani e quelli europei, il trend di crescita: 1 avvocato ogni trecento abitanti

Il problema della crescita del numero degli avvocati è per il vero un problema alquanto antico: nel 1880 negli albi di avvocati e procuratori erano iscritti 12.885 professionisti, cioè 45,17 avvocati-procuratori per 100.000 abitanti e il loro numero stava ascendendo arrivando a 68,85 per 100.000 abitanti nel 1927. Nel 1929, per effetto di alcune norme di revisione degli albi, si riduce a 25.353, pari a 64,21 per 100.000 abitanti.

Questi dati riportati non sono neanche significativi perché in Italia sino alla seconda guerra mondiale c'era il "numero chiuso" degli avvocati, tant'è che in media s'iscrivevano 10 avvocati all'anno, meno delle "vacanze" che si verificavano.

Negli altri paesi europei il loro numero era di gran lunga inferiore (in Francia nel 1921 erano 39 per 100.000 abitanti; in Germania nel 1925 erano 22 per 100.000; in Inghilterra nel 1920 erano 47 per 100.000) e sin

da quegli anni ci si dichiarava preoccupati per il crescente numero degli studenti in giurisprudenza

Settant'anni dopo le preoccupazioni si rilevavano ancor più fondate poiché nel 2006 su 100.000 abitanti l'Italia si collocava al secondo posto in un campione di 45 Paesi, con poco più di 300 avvocati, subito dopo la Grecia con 342, e prima di Spagna (266), Germania (168), Olanda (92), Turchia (78), Francia (76), Regno Unito (63) e Russia (44).

Una situazione non dissimile da quella oltreoceano, ove si registra una considerevole crescita del numero degli avvocati, che si sono moltiplicati per sei in poco più di cinquant'anni.

In questo periodo la popolazione USA è cresciuta, ma gli avvocati sono cresciuti più in fretta, da 1,4 ogni mille abitanti nel 1951 a ben 3,8 ogni mille abitanti nel 2007.

Queste premesse servono a dimostrare che l'incontrollata evoluzione della crescita del numero degli avvocati è un fenomeno "antico", avvertito da politici di diversa fede e cultura politica e che di tutto si potrà accusare l'avvocatura italiana fuorché di essere stata nei fatti una casta, considerato che nella vicina Francia la crescita in ottanta anni è stata di 37 avvocati ogni centomila abitanti, mentre nello stesso periodo in Italia la crescita è stata di circa 200 avvocati ogni centomila abitanti!

Questi sono numeri e non opinioni!

Significativa anche la diagnosi che ne trae Marco Pagani (che cita l'economista Latouche, nemico del consumismo e della razionalità strumentale, il quale è un assertore che la decantata crescita economica, oltre a essere insostenibile, ci porta sempre meno vantaggi e sempre più svantaggi): «Questi dati mostrano chiaramente che la crescita è insostenibile da un punto di vista sociale oltre che ambientale. Se ci sono più avvocati vuol dire che c'è più crimine, più contrasti, meno fiducia, anzi sono gli stessi avvocati a fomentare il disaccordo e a prolungare i processi per poter guadagnare di più».

Considerazioni condivise dall'opinione pubblica considerato che — come visto — ben il 71% degli intervistati nel rapporto Censis del 2006 pensa, non certamente in positivo, che gli avvocati siano troppi!

Venendo ai tempi attuali questi sono i trend di crescita, illustrati nella Tabella 1 (dati Cassa Forense).

Da questi dati si possono trarre alcune considerazioni: nel biennio 1995/1997 la crescita è stata del 6,7% annua circa. Negli anni successivi

Tabella 1 – Evoluzione del numero degli iscritti agli albi forensi

| Anno | Iscritti Albi |
|------|---------------|
| 1995 | 83.090 |
| 1997 | 94.289 |
| 1999 | 109.816 |
| 2000 | 119.338 |
| 2001 | 129.071 |
| 2004 | 158.772 |
| 2006 | 178.134 |
| 2008 | 198.041 |

la percentuale annua è costantemente cresciuta arrivando a sfiorare nel 2001 il 9%.

Da quest'anno in poi si assiste a un fenomeno, opposto, di decremento, tant'è che nel triennio dal 2001 al 2004 le percentuali di crescita annua si riducono al 7,6% sino ad assestarsi nel biennio 2006/2008 ad un 5,6% annuo.

In termini non percentuali, ma numerici, la crescita è costante e si assesta intorno dai 15mila ai 20mila neoavvocati all'anno (nel 2009 si è passati ad oltre 200.000).

Significativo è il fatto che le percentuali di crescita cominciano a diminuire dopo la modifica del 2003, che pone un limite al cosiddetto turismo dell'esame forense.

Se rapportiamo questi dati di crescita rispetto ai volumi IVA per ogni singolo avvocato, risultanti dal prospetto che segue, abbiamo questi risultati:

- nel biennio 1995/1997 si assiste ad un decremento del volume d'affare per singolo iscritto alla Cassa Forense;
- dal 1997 in poi, sino al 2001, la percentuale del volume d'affari per singolo iscritto aumenta intorno al 4% annuo;
- dal 2001 in poi sino al 2006 tale percentuale si riduce all'1% di crescita annua.

Una prima lettura di questi dati, comparati alle percentuali di crescita annua del numero degli iscritti, evidenzia la notevole differenza tra la percentuale di aumento, da ultimo assestata intorno al 6%, e la percentuale di incremento del volume d'affari del singolo iscritto, che nell'ultimo periodo è stabile intorno all'1%.

In termini statistici ciò significa che ogni avvocato produce un minor volume d'affari e quindi, in definitiva, si assiste ad un fenomeno che va

Tabella 2

| Anno | Iscritti attivi | Volume d'affari IVA medio prodotto nell'anno (€) |
|------|-----------------|--|
| 1995 | 51.897 | 62.713 |
| 1996 | 57.555 | 60.072 |
| 1997 | 63.792 | 61.435 |
| 1998 | 69.732 | 62.303 |
| 1999 | 74.490 | 62.687 |
| 2000 | 79.908 | 65.232 |
| 2001 | 84.987 | 68.068 |
| 2002 | 90.726 | 70.806 |
| 2003 | 95.837 | 70.912 |
| 2004 | 102.080 | 70.167 |
| 2005 | 111.708 | 70.583 |
| 2006 | 118.552 | 71.562 |
| 2007 | 125.761 | 75.647 |

contro la logica del mercato. Infatti, secondo quest'ultima, il numero degli avvocati avrebbe dovuto stabilizzarsi quando un ulteriore aumento fosse andato ad incidere sulla remuneratività della professione così da dissuadere dall'intraprenderla (vedi Tab. 2, dati Cassa Forense).

Un altro dato che appare evidente dalla tabella sopra indicata: è la differenza numerica tra coloro che sono iscritti agli Albi e coloro che sono iscritti alla Cassa Forense.

È evidente che questa differenza assume un duplice significato in termini di analisi:

- è il sintomo che una parte considerevole degli iscritti all'Albo non esercita, se non in modo marginale l'attività, e quindi non vi è un esercizio effettivo della professione;
- è il segnale che esiste un "sottobosco" dell'avvocatura che è "sottopagato", offrendo servizi professionali (e non sappiamo dire quale sia la qualità di questi servizi!) a costi estremamente bassi.

Un problema, questo, che in sede di elaborazione del disegno di legge sulla riforma professionale proposto dal Consiglio Nazionale Forense, si è tenuto ben presente, suggerendo al legislatore di stabilire dei criteri reddituali che impongano l'esercizio effettivo della professione per conservare il diritto all'iscrizione all'Albo; l'alternativa è quella di continuare a consentire che svolgano l'attività forense Collegi che

Tabella 3

| Anno | Iscritti albi | Popolazione residenti | Rapporto avvocato per residenti |
|------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1999 | 109.816 | 56.923.524 | 518 |
| 2000 | 119.338 | 56.960.692 | 477 |
| 2001 | 129.071 | 56.995.744 | 441 |
| 2004 | 158.772 | 57.888.245 | 364 |
| 2006 | 178.134 | 58.751.711 | 329 |
| 2008 | 198.041 | 59.619.290 | 301 |

hanno dichiarato (o dichiarano) redditi inferiori a quelli di un lavoratore dipendente, o che si consenta il loro sfruttamento con retribuzioni inferiori al livello di reddito di lavoro dipendente. Una soluzione, da molti suggerita, è l'introduzione del numero chiuso all'Università per la facoltà di Giurisprudenza; ma i benefici di questa misura si vedranno solo tra anni...

Sinora ci siamo limitati ad una valutazione dei dati con riferimento esclusivamente all'avvocatura, ma una seria analisi del problema non può prescindere dal rapporto tra numero di Avvocati e popolazione.

Mi sia consentito farlo, per rendere attuale questo lavoro, limitandomi ad una disamina di questo dato nell'ultimo decennio.

Questo lo schema ricavabile dai dati ISTAT sulla popolazione, riportato nella Tabella 3.

Si pensi, per comprendere la crescita, che nel non lontanissimo 1999 il rapporto era di 1 avvocato ogni 518 residenti.

Se poi si guarda il futuro ed il prossimo decennio, l'ISTAT prevede che la popolazione residente nel 2018 sarà di 61.466.611; applicando la medesima fenomenologia di crescita del numero degli iscritti (pur tenendo conto di una tendenza percentuale al ribasso), arriveremo al poco edificante rapporto di 1 avvocato ogni 153 abitanti!

Questo rapporto è fondato sull'intera popolazione residente.

Se consideriamo la fascia di popolazione attiva (tra i 18 e 80 anni) il rapporto con riferimento all'anno 2008 è, su una popolazione attiva di 46.630.557, di un avvocato ogni 295 residenti.

Sono dati numerici sui quali credo non occorra fare nessun commento o considerazione, salvo rilevarne l'assurdità.

Da ultimo, di seguito, riporto uno schema con i dati riguardanti la crescita degli iscritti negli Ordini del Triveneto, rinviando ad un successivo in-

Tabella 4

| Ordine | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udine | 431 | 463 | 528 | 539 | 573 | 605 | 652 | 685 | 700 | 755 |
| Trieste | 352 | 384 | 393 | 409 | 441 | 449 | 451 | 475 | 493 | 516 |
| Tolmezzo | 35 | 40 | 48 | 48 | 48 | 51 | 58 | 67 | 71 | 72 |
| Pordenone | 285 | 287 | 303 | 322 | 338 | 349 | 365 | 391 | 422 | 453 |
| Gorizia | 141 | 157 | 166 | 175 | 182 | 187 | 191 | 196 | 209 | 221 |
| Trento | 298 | 347 | 367 | 402 | 422 | 453 | 482 | 506 | 553 | 577 |
| Rovereto | 97 | 100 | 119 | 123 | 135 | 142 | 149 | 163 | 181 | 185 |
| Bolzano | 405 | 457 | 476 | 495 | 531 | 559 | 611 | 611 | 704 | 725 |
| Padova | 1.222 | 1.354 | 1.391 | 1.486 | 1.610 | 1.707 | 1.819 | 1.967 | 2.089 | 2.211 |
| Vicenza | 545 | 590 | 658 | 709 | 773 | 820 | 881 | 951 | 1.006 | 1.062 |
| Venezia | 998 | 1.079 | 1.154 | 1.172 | 1.273 | 1.273 | 1.428 | 1.578 | 1.689 | 1.862 |
| Verona | 1.086 | 1.161 | 1.248 | 1.353 | 1.497 | 1.570 | 1.711 | 1.867 | 1.924 | 2.039 |
| Treviso | 693 | 754 | 823 | 904 | 1.050 | 1.073 | 1.130 | 1.283 | 1.398 | 1.483 |
| Rovigo | 209 | 214 | 237 | 253 | 280 | 289 | 312 | 337 | 351 | 376 |
| Belluno | 125 | 134 | 149 | 157 | 165 | 172 | 179 | 200 | 211 | 226 |
| Bassano del Grappa | 128 | 131 | 151 | 178 | 190 | 199 | 226 | 246 | 265 | 268 |
| Totale | 7.050 | 7.652 | 8.211 | 9.085 | 9.508 | 9.898 | 10.645 | 11.523 | 12.266 | 13.031 |

tervento una analisi più dettagliata dello stesso ed in particolare alla disamina del rapporto tra crescita degli avvocati e del contenzioso (vedi Tab. 4).

3. Conclusioni

Pietro Calamandrei nel 1921 già si poneva la domanda se gli avvocati iscritti agli albi fossero troppi. Viene naturale domandarsi cosa scriverebbe oggi quasi novanta anni dopo.

Il preoccupante fenomeno va sicuramente maggiormente analizzato, ma si può sin d'ora prendere atto che si ricollega a sistemi di mercato, ove le regole di accesso sono particolarmente affievolite. Certamente una valida risposta, come qualcuno vorrebbe, non è l'esaltazione acritica dei modelli di liberalizzazione e d'industrializzazione della professione. Seguendo questa logica non c'è futuro, almeno nei numeri... .

ANTONIO F. ROSA
Avvocato del Foro di Verona